



COMUNE DI LATIANO

Provincia di Brindisi

Regolamento

**per la disciplina finalizzata ad attuare
le norme di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
in materia di inconferibilità ed incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e gli enti privati in controllo pubblico**



**INCONFERIBILITÀ e
INCOMPATIBILITÀ**

approvato dalla Giunta Comunale

con deliberazione n. 87 in data 30.05.2014

INDICE

Articolo	Rubrica
1	Oggetto del regolamento.
2	Presentazione delle autodichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.
3	Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconfiribilità e incompatibilità.
4	Effetti delle violazioni delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013.
5	Competenze del responsabile della prevenzione della corruzione.
6	Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconfiribilità degli incarichi conferiti in violazione del D.Lgs. 39/2013.
7	Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo.
8	Revoca al responsabile dell'incarico amministrativo di vertice o responsabile di settore.

Articolo 1.
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ivi compreso quanto disposto dall’articolo 18, comma 3, dello stesso D.Lgs. 39/2013:
 - a) la individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 di competenza di questo Ente (di seguito: “incarichi”), in sostituzione degli organi titolari i quali si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi dall’esercizio della stessa potestà per effetto dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 38/2013;
 - b) le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2.
**PRESENTAZIONE DELLE AUTODICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA
DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI**

1. Le autodichiarazioni sull’insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 del D.Lgs. 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 39/2013 (par. 3.1.8 P.N.A.), se ed in quanto applicabili a questo Comune, devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 nonché 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, e presentate prima che siano adottati i relativi provvedimenti definitivi di conferimento degli stessi incarichi, nei quali si deve dare atto dell’avvenuta loro presentazione (art. 20, c. 1).
2. Le predette autodichiarazioni costituiscono condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli incarichi. (art. 20, c. 4)
3. Nel corso dell’incarico, l’interessato presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, all’organo che ha conferito l’incarico la autodichiarazione di cui al comma 1.
4. Le predette autodichiarazioni nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi adottati da organi di questa Amministrazione e dalle sue istituzioni nonché dagli enti pubblici e dagli enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da questo Comune devono essere inviati, tempestivamente, al responsabile del piano della corruzione (di seguito: “responsabile”) affinché possa esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall’articolo 15 del D.Lgs. 39/2013.
5. Il responsabile vigila che le autodichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 siano pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune a cura dei competenti responsabili.

Articolo 3.
**OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
DELL’INSORGERE DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**

1. I soggetti titolari delle cariche elettive o di nomina da parte del consiglio o della giunta comunale o del sindaco ovvero degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali interni ed esterni di questo Comune hanno l’obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all’organo monocratico o al presidente dell’organo collegiale che ha conferito la carica o l’incarico nonché al responsabile:
 - a) del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

- b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegue una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso questo Comune.
2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso D.Lgs. 196/2003.

Articolo 4.

EFFETTI DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 39/2013

1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal D.Lgs. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 39/2013 ed i conseguenziali contratti sono nulli di diritto, a norma dell'articolo 17 del D.Lgs. 39/2013.
2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso D.Lgs. 39/2013 comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, a norma dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013.
3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5, dello stesso D.Lgs. 39/2013.

Articolo 5.

COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Al responsabile compete vigilare, anche attraverso le misure previste dalle disposizioni del piano anticorruzione, che in questo Comune siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.
2. Il responsabile può attivare i procedimenti amministrativi ed adottare i relativi provvedimenti conclusivi finalizzati alla dichiarazione di nullità ovvero di decadenza ovvero di inconfiribilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni di cui all'articolo 4.
3. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 ed invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o della decadenza o dell'inconfiribilità di cui al comma 1:
 - all'Autorità nazionale anticorruzione;
 - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;
 - alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
 - all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai fini dell'accertamento di una eventuale responsabilità disciplinare, per le violazioni commesse dai dirigenti;
4. Il responsabile provvede, inoltre, ad inoltrare denuncia al pubblico ministero a norma dell'articolo 331 del c.p.p. allorché si tratti di reato perseguibile d'ufficio.

Articolo 6.
PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ E DI DECADENZA E DI
INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI CONFERITI IN VIOLAZIONE
DEL D. LGS. 39/2013

1. Il responsabile, qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione di terzi, dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e/o all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati; ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.
2. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio di quindici giorni per presentare eventuali sue difese.
3. Decorso inutilmente il predetto termine ovvero qualora le difese presentate siano ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il responsabile provvede, entro i successivi dieci giorni, con apposito decreto motivato a dichiarare, secondo le diverse fattispecie accertate:
 - a) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
 - b) la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo;
 - c) la inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato.
4. Nel decreto, da notificarsi a norma di legge all'interessato nonché da comunicare all'organo che ha conferito l'incarico ed ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi comunque interessati dallo stesso provvedimento, devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.
5. Dalla data di notifica del decreto all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso organo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 39/2013.
6. I decreti sono annotati, in ordine cronologico di adozione, in un apposito registro informatico, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune, da cui con appositi link è consentito a chiunque di esercitare il diritto di accesso agli stessi decreti; sono, inoltre, inviati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 ed al soggetto titolare del potere sostitutivo di conferire gli incarichi dichiarati nulli.

Articolo 7.
PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013, il relativo potere sostitutivo è attribuito:
 - per gli incarichi di competenza del sindaco, al vice-sindaco; nel caso in cui il vice-sindaco sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, all'assessore più anziano di età;
 - al segretario generale, per gli incarichi di competenza dei responsabili di settore; nel caso in cui il segretario generale sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, al vice-segretario se previsto in dotazione organica

- purché quest'ultimo non sia il titolare da sostituire,oppure al responsabile di settore che più si avvicina per similitudine al Settore del responsabile da sostituire.
2. L'organo titolare del predetto potere sostitutivo, qualora intenda esercitarlo, può conferire l'incarico dichiarato nullo allo stesso soggetto cui era stato conferito l'incarico dichiarato nullo a condizione che la nullità sia stata determinata soltanto dalla mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità ovvero ad altro soggetto.
 3. Il provvedimento di conferimento dell'incarico é adottato: dal Sindaco o dal vice-Sindaco sentito l'assessore competente per la materia oggetto dell'incarico; dal segretario generale, sentito il sindaco.

Articolo 8.
REVOCA AL RESPONSABILE DELL'INCARICO AMMINISTRATIVO
DI VERTICE O RESPONSABILE DI SETTORE

1. Il provvedimento con cui si provvede a revocare l'incarico amministrativo di vertice o di responsabile di settore conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, qualunque sia la sua motivazione, deve essere tempestivamente inviato in copia all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale può, entro trenta giorni dalla data , può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione.
2. Il provvedimento di revoca diviene efficace decorso il predetto termine in assenza della richiesta di riesame ovvero dalla data di notifica all'interessato della nota con cui si riscontra la richiesta di riesame.
3. L'organo competente ad adottare il predetto provvedimento di revoca ha l'obbligo di comunicarlo, tempestivamente, all'Autorità nazionale anticorruzione.